



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 08/07/2020)

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Sommario

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI.....	1
Art.1.....	3
ISTITUZIONE.....	3
Art.2.....	3
COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE	3
Art. 3.....	4
NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE	4
Art. 4.....	4
INSEDIAMENTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DI PRESIDENZA.....	4
Art. 5.....	5
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI	5
Art.6.....	7
ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI E TERMINI PER IL LORO ESAME	7
Art.7.....	8
COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO	8
Art. 8.....	9
COMMISSIONI TEMPORANEE DI STUDIO	9
Art. 9.....	9
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLE COMMISSIONI	9
Art. 10.....	10
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	10

Art. 11	11
EFFETTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE EX ART. 82 T.U.E.L.	11
Art. 12	12
NORMA FINALE.....	12

Art.1

ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, istituisce nel suo seno all'inizio di ogni tornata amministrativa entro dieci giorni dalla prima adunanza successiva alla convalida degli eletti e alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con funzioni consultive, di controllo, referenti ed eventualmente redigenti; le seguenti Commissioni:

1. Commissione Affari Generali, Istituzionali, Patrimonio, Bilancio, Contenzioso, partecipazione a società, politiche comunitarie e del Personale;
2. Commissione Urbanistica- Politiche del Territorio, Ambiente, igiene del territorio, toponomastica, sicurezza del cittadino, polizia urbana, traffico, viabilità, aree cimiteriali;
3. Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, attività produttive, Annona;
4. Commissione Servizi Sociali, Sanità, Politiche della famiglia, della terza età e Pari Opportunità, lavoro, pubblica istruzione, cultura, turismo, politiche giovanili;
5. Commissione Garanzia e Controllo.

Art.2

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

- 1- Ogni Gruppo Consiliare designa, con provvedimento del Capogruppo trasmesso al Presidente del Consiglio, nei termini di cui al precedente articolo, per ciascuna Commissione permanente un numero di componenti nella misura di uno ogni due Consiglieri comunali componenti il gruppo stesso;
- 2- Viene comunque assicurata la rappresentanza dei gruppi composti da un solo Consigliere;
- 3- Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla scorta delle designazioni, procede alla costituzione delle Commissioni entro (15) quindici giorni dalla data di convalida del Consiglio Comunale;
- 4- Le stesse norme e modalità valgono in caso di sostituzione dei componenti di cui al comma1;

- 5- I gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale;
- 6- Ogni commissario esprime un voto plurimo pari al rapporto fra la consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza ed il numero dei componenti assegnati allo stesso nella commissione;
- 7- Le commissioni cessano con il cessare della funzione del Consiglio Comunale;
- 8- Le Commissioni presentano al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame;
- 9- Nel caso di cessazione dalla carica di Consigliere Comunale di un Commissario, il Consigliere subentrato, che aderisce allo stesso gruppo, diviene automaticamente e senza necessità di ulteriore comunicazione membro della commissione consiliare della quale aveva fatto parte il componente surrogato. Nel caso in cui il Consigliere subentrato dichiari l'adesione ad un gruppo diverso di quello del Consigliere cessato, i capigruppo interessati, entro 24 ore dalla dichiarazione di adesione, devono comunicare i nuovi membri delle commissioni o le variazioni all'interno delle stesse.

Art. 3

NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

- Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva loro variazione, nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 4

INSEDIAMENTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DI PRESIDENZA

- 1- La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione ogni Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

- 2- La Commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
- 3- Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni componente può votare un solo nome. E' eletto alla carica di Presidente ed a quella di Vicepresidente coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, chi ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella tornata amministrativa.
- 4- Gli stessi termini e modalità sono osservati in caso di sostituzione, rinuncia o decadenza, delle cariche di Presidente e Vicepresidente.

Art. 5

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1- Le Commissioni Consiliari permanenti, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, sono un organo di ausilio dei lavori dell'assemblea consiliare costituendo articolazioni della stessa e concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo mediante la valutazione preliminare degli atti di valutazione finanziaria svolgendo, altresì, attività istruttoria, di studio e di ricerca, preparatoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio e della Giunta Comunale o dei suoi componenti;
- 2- Provvedono, con funzioni consultive all'esame preventivo delle proposte di deliberazione di competenza consiliare;
- 3- Le Commissioni hanno anche potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di propria competenza. Le relative proposte, ovvero atti di indirizzo, vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale il quale trasmette il relativo carteggio al Sindaco, alla Giunta per conoscenza e al Segretario Comunale per la formale istruttoria della proposta al Dirigente competente. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta formalmente e compiutamente istruita viene trasmessa dal Sindaco o dall'Assessore competente al Presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al Presidente della Commissione permanente per la valutazione di competenza e per la successiva

iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale a cura del Presidente dell'Assemblea;

4- Le Commissioni hanno, altresì, potere di esprimere di propria iniziativa pareri in materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Presidente del Consiglio che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza consiliare;

5- Il Consiglio e la Giunta Comunale possono, inoltre, affidare alle commissioni:
a) l'espletamento di compiti di indagine e di studio su argomenti di interesse generale, attinenti alle materia di competenza consiliare;
b) lo svolgimento della funzione redigente con specifico riguardo ad atti determinati.

3- Nel caso di cui alla lettera b) la Giunta e il Segretario Generale mette a disposizione delle commissioni il necessario supporto tecnico e amministrativo. La proposta della commissione in sede redigente è presentata al consiglio per l'approvazione;

4- Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che si ritenga di portare alla discussione in Consiglio Comunale;

5- La Commissione, nell'ambito delle funzioni di sua competenza, ha diritto di acquisire notizie e documenti utili per l'attività del Consiglio, di chiedere l'esibizione di atti e di documenti, di promuovere audizioni conoscitive, eventualmente con la presenza alle proprie sedute degli Assessori e dei dirigenti o funzionari interessati, allo scopo di acquisire elementi utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale;

6- Allo scopo di approfondire gli aspetti tecnici e conoscitivi di temi e argomenti di particolare rilievo, il Presidente di una Commissione può, comunicandolo al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, invitare alle sedute esperti esterni che partecipano alla discussione, senza oneri aggiuntivi per l'Ente; il Presidente della Commissione deve indicare nell'avviso di convocazione la partecipazione di esperti esterni e il carattere conoscitivo della seduta;

7- La Commissione può disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al suo esame. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto

d'ufficio.

Art.6

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI E TERMINI PER IL LORO ESAME

1- Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.

2- Il Presidente della Commissione deve procedere alla convocazione della stessa e la relativa seduta deve svolgersi, salvo ipotesi d'urgenza, non prima delle 24 h dalla convocazione e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni dalla comunicazione, decorrenti da quello di trasmissione della relativa pratica da parte del Presidente del Consiglio Comunale. Qualora ciò non avvenga il Presidente del Consiglio procede di sua iniziativa alla convocazione della Commissione che dovrà riunirsi entro i successivi cinque giorni.

3- L'ordine del giorno della seduta comprende la specifica indicazione e sintetica descrizione dei distinti oggetti da trattare contrassegnati mediante un numero progressivo, deve anche indicare:

a) Il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;

c) La data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nell'O.D.G. da trattare può essere ricompresa anche la Programmazione dei lavori delle commissioni;

d) Il componente di commissione, nel corso della seduta, può proporre, motivandone, la modifica e/o l'integrazione dell'ordine del giorno da eseguirsi previo voto favorevole di almeno 1/3 dei Commissari presenti.

1- Le Commissioni rendono il parere, loro richiesto dalla Giunta o affidato dal Consiglio Comunale, entro il termine di trenta giorni.

Scaduti i termini di cui al comma precedente senza che il parere sia reso, il Consiglio o la Giunta possono deliberare ugualmente.

- 2- Fatto salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione designato dal Presidente del Consiglio. Ogni Presidente conserva il potere di convocare in autonomia la propria commissione, previo accordo con gli altri presidenti eventualmente interessati. Nel caso di comprovata impossibilità di riunione congiunta è possibile convocare disgiuntamente purché ciò non comporti alcun aggravio di spesa rispetto alla convocazione congiunta.
- 3- Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio Comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
- 4- Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa.

Art.7

COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO

- 1- La Commissione di garanzia e controllo esamina l'efficacia dell'azione amministrativa mediante il controllo sugli atti; può svolgere funzioni speciali per l'esamina di particolari problemi o questioni nonché per l'effettuazione di inchieste conoscitive sull'erogazione di servizi da parte del comune e degli Enti o organismi cui partecipa il comune, al fine di fornire al consiglio comunale gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
- 2- La composizione sarà ordinata su basi proporzionali fra maggioranza e minoranza con attribuzione della Presidenza alla minoranza;

- 3- La commissione di garanzia effettua periodiche udienze conoscitive con il segretario generale, con i dirigenti dell'ente e con i presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano se invitati anche gli assessori competenti per materia;
- 4- La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni.

Art. 8

COMMISSIONI TEMPORANEE DI STUDIO

- 1- Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni competenti per materia l'incarico di studiare questioni di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Nelle Commissioni di studio possono farne parte i dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione.
- 2- Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - b) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
- 3- Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. Per il funzionamento valgono gli stessi trattamenti e le norme regolamentari stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.

Art. 9

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLE COMMISSIONI

1. Il presidente convoca a mezzo pec o in altra forma su espressa richiesta dei commissari , sempre in ossequio al principio del contenimento della spesa pubblica, la commissione e ne coordina i lavori.

2. Il presidente e il vicepresidente svolgono le loro funzioni avvalendosi dell'ufficio al servizio del consiglio.

3. Il presidente o, in caso di impedimento il vicepresidente, fissa di norma l'ordine del giorno e dei lavori della commissione sulla base dell'ordine cronologico degli atti assegnati alla commissione dal Presidente del Consiglio, fatte salve le priorità indicate e motivate dal Sindaco, dalla Giunta ovvero da lui stesso rilevate. Ciascun membro di commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti inerenti alle materie di competenza della commissione di appartenenza.

4. Il Presidente della commissione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio e sentita la commissione medesima, ha la facoltà di disporre audizioni e sopralluoghi, acquisire documentazione e compiere ogni altra attività ritenuta utile allo svolgimento delle proprie funzioni e di quelle della commissione.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente le funzioni sono esercitate dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

6. I commissari hanno la facoltà di richiedere al Presidente della Commissione la verifica del numero legale nel corso della trattazione degli ordini del giorno. A tal proposito si applicano le norme che regolano le sedute del Consiglio Comunale.

Art. 10

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente ed in ipotesi di impedimento o assenza, il Vicepresidente presiedono e coordinano i lavori delle Commissioni. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario incaricato con apposito provvedimento ed in caso di mancanza le funzioni di segretario sono svolte da un componente volontario.
2. Il Segretario della Segreteria delle Commissioni cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.

3. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige, inoltre, il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
 4. Le Commissioni sono convocate, oltre i casi previsti dall'art. 6, su impulso del loro Presidente, dell'Assessore competente per materia o di un quinto dei componenti effettivi la commissione stessa per la trattazione e/o l'esame di argomenti che ricadono nella propria competenza.
 5. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento o che per la particolarità dell'argomento trattato le stesse, a maggioranza, decidano lo svolgimento a porte chiuse.
 6. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
 7. Le riunioni delle Commissioni sono valide, in prima convocazione, quando la somma dei voti plurimi assegnati ai presenti è pari o superiore a sedici. La validità in seconda convocazione, che ha luogo a distanza di un quarto d'ora dalla prima, è assicurata dalla presenza di almeno cinque componenti.
 8. Le proposte sono approvate quando la somma dei voti plurimi espressi a favore supera quella dei voti plurimi espressi per contro.
- 1- Ogni gruppo può sostituire un commissario titolare con altro componente al fine di garantire la rappresentanza di ciascun gruppo Consiliare.
 - 2- Ogni consigliere può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di commissioni diverse da quella a cui fa parte.

Art. 11

EFFETTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE EX ART. 82 T.U.E.L.

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82 del T.U.E.L. la partecipazione del componente è da ritenersi effettiva quando sia assicurata la presenza dello stesso in commissione per un

tempo minimo pari a venticinque minuti, salvo allontanamento per contrarietà o altro motivo politico, che comunque, deve essere dallo stesso dichiarato a verbale. Nel caso di mancanza del numero legale, in prima o in seconda convocazione, la seduta è dichiarata deserta.

Ciascun componente, al termine della propria partecipazione, appone la firma sul verbale delle presenze.

Art. 12

NORMA FINALE

- Il presente regolamento, dichiarato immediatamente esecutivo dal Consiglio Comunale, sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari.